



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **NEWS LAVORO GIUGNO 2022:**

### **1-UNA TANTUM 200 EURO – DECRETO AIUTI**

Il nuovo intervento del Governo (D.L. del 17 maggio 2022 numero 50), per fronteggiare il caro vita provocato dall'aumento dei costi dell'energia e dei carburanti, prevede, un **bonus una tantum** a favore di dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi. Il governo ha stanziato 6 miliardi di euro per questa nuova misura antinflazione. Per la maggior parte dei beneficiari il pagamento verrà effettuato con la **busta paga** o l'**assegno pensionistico** di luglio.

### **Chi ne ha diritto?**

Ricevono il bonus i lavoratori subordinati, i pensionati, i percettori del reddito di cittadinanza.

Nello specifico, ricevono i 200 euro:

- tutti i lavoratori subordinati, a condizione che tra gennaio e aprile abbiano beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS ai sensi del comma 121, art. 1 della Legge n. 234/2021
- tutti i pensionati e i beneficiari di pensioni di accompagnamento e di invalidità, a condizione che, nel 2021, abbiano avuto un reddito inferiore a 35.000 euro
- i disoccupati, percettori di NASPI, DIS- COLL e chi percepisce il reddito di cittadinanza
- i Co.co.co, se nel 2021 hanno avuto un reddito inferiore a 35.000 euro
- i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

### **Chi paga il bonus?**

Per i lavoratori dipendenti i 200 euro sono versati direttamente dal datore di lavoro assieme allo stipendio di luglio. Mentre, per tutte le altre categorie di beneficiari, sono versati il dall'INPS.

Il bonus una tantum non costituisce reddito, non è soggetto a tassazione, né a contribuzione, non è cedibile, sequestrabile o pignorabile.

### **Gli autonomi hanno diritto al bonus?**

Il decreto-legge ha istituito un fondo da 500 milioni per il bonus 200 euro da destinare agli autonomi e ai professionisti. Nelle prossime settimane è atteso il decreto attuativo.



**Studio Dafe STP S.r.l.**

Via XIII MARTIRI,88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Sedi Lavorative | **SAN DONA' DI PIAVE (VE)**

Via XIII Martiri, 88  
Tel.: 0421222656  
Fax: 0421 479460  
E-mail: [info@dafe.it](mailto:info@dafe.it)



La legge, per il momento, prevede un solo presupposto per la richiesta: aver avuto nel 2021 un reddito inferiore a 35.000 euro

### **Come fare domanda?**

I lavoratori subordinati non devono fare domanda perché il bonus è riconosciuto automaticamente dal proprio datore, previa dichiarazione di non essere titolare di pensione o di reddito di cittadinanza.

Anche i pensionati, i disoccupati e i percettori del reddito di cittadinanza non devono fare domanda e il bonus è riconosciuto automaticamente dall'INPS.

Per tutti gli altri beneficiari (ad esempio, i lavoratori domestici, i Co.co.co.) è invece necessario presentare un'apposita domanda all'INPS.

## **2-MISURE ANTI COVID RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA**

Si riportano di seguito le norme relative a questa ultima fase dell'emergenza COVID-19 che interessano i rapporti di lavoro, precisando che vista l'evolversi della materia, non si escludono eventuali nuovi provvedimenti che potrebbero variare le regole fino ad oggi note.

### **2.1 -UTILIZZO DELLE “MASCHERINE” (DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLE VIE RESPIRATORIE)**

A seguito dell'intesa del 4 Maggio 2022 il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'INAIL e tutte le Parti Sociali hanno convenuto di prevedere che l'utilizzo della mascherina chirurgica nei luoghi di lavoro continuerà ad essere del tutto obbligatorio, sia al chiuso che all'aperto (eccetto per le attività svolte in condizioni di isolamento), almeno fino al 30 Giugno 2022.

La mascherina è prevista anche in caso di condivisione degli ambienti di lavoro e di riunioni in presenza. L'obbligo, si precisa, fa riferimento alle mascherine chirurgiche oppure alle altre tipologie di dispositivi di protezione individuale di livello superiore (es. FFP2).

L'utilizzo delle mascherine FFP2 è raccomandato, in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli spazi per loro natura non possano escludere affollamenti

### **2.2 -SMART WORKING SEMPLIFICATO PROROGA**

Ancora fino al 31 Agosto 2022 rimarrà valida la possibilità di attivare il lavoro agile (o “smartworking”) semplificato.



**Studio Dafe STP S.r.l.**

Via XIII MARTIRI, 88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Sedi Lavorative | **SAN DONA' DI PIAVE (VE)**  
Via XIII Martiri, 88  
Tel.: 0421222656  
Fax: 0421 479460  
E-mail: [info@dafe.it](mailto:info@dafe.it)



Con riferimento al lavoro agile, si comunica che la legge di conversione del D.L. n. 24/2022 ha previsto anche alcune importanti proroghe a normative emergenziali riguardanti i lavoratori fragili e l'utilizzo dello smart-working. In particolare, oltre alla proroga dell'attivazione semplificata fino a fine Agosto 2022, vengono previste le seguenti proroghe:

Con riferimento al lavoro agile, si comunica che la legge di conversione del D.L. n. 24/2022 ha previsto anche alcune importanti proroghe a normative emergenziali riguardanti i lavoratori fragili e l'utilizzo dello smart-working.

In particolare, oltre alla proroga dell'attivazione semplificata fino a fine Agosto 2022, vengono previste le seguenti proroghe:

- fino al 30 Giugno 2022, proroga del regime di tutela per i lavoratori fragili nonché per i soggetti più esposti a rischio di contagio (immunodepressi, malati oncologici, soggetti a terapie salvavita ecc.): diritto allo smart-working ovvero e, qualora non fosse possibile svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, equiparazione dell'assenza del lavoratore al ricovero ospedaliero;
- fino al 30 Giugno 2022, proroga del diritto allo smart-working per i genitori con figli disabili ovvero soggetti in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992 o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica;
- fino al 31 Luglio 2022, proroga del diritto allo smart-working per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore

### **2.3 - ABOLIZIONE DEL GREEN PASS AL LAVORO (salvo alcune eccezioni)**

Si ricorda che già a partire dallo scorso 1° Maggio 2022 tutti i lavoratori, di qualunque settore ed indipendentemente dall'età anagrafica, non dovranno più esibire il Green Pass, ovvero la Certificazione Verde COVID-19 di qualsiasi tipologia ("base" o "rafforzata").

Le uniche eccezioni sono ad oggi rappresentate da:

- fino al 31 Dicembre 2022 permane l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie ed i lavoratori degli ospedali e delle residenze socio-sanitarie (RSA);



**Studio Dafe STP S.r.l.**

Via XIII MARTIRI, 88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Sedi Lavorative | **SAN DONA' DI PIAVE (VE)**

Via XIII Martiri, 88  
Tel.: 0421222656  
Fax: 0421 479460  
E-mail: [info@dafe.it](mailto:info@dafe.it)



- fino al 15 Giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per il personale scolastico. In merito ai lavoratori con almeno 50 anni di età, si ricorda che, attualmente fino al 15 Giugno 2022, rimane del tutto vigente l'obbligo vaccinale con la relativa sanzione pecuniaria (euro 100,00, una tantum).

## **2.4 - POSITIVITÀ AL VIRUS COVID-19 ED AUTOSORVEGLIANZA**

Il Ministero della Salute, con la circolare n. 19680/2022, ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti legati al virus COVID-19, alla luce del recente D.L. n. 24/2022. A partire già dal 1° Aprile 2022:

- A. Nel caso di positività al virus COVID-19: è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone positive, venendo quindi sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria. L'isolamento dovrà essere adottato sino all'accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento avviene conseguentemente all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati.
- B. Nel caso di soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al virus COVID-19: è applicato il regime dell'auto-sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ("mascherine") di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a 10 giorni successivi alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV2, anche presso centri privati abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

## **2.5 - SORVEGLIANZA SANITARIA STRAORDINARIA**

L'obbligo di sorveglianza sanitaria straordinaria, a carico del datore di lavoro pubblico e privato, per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19 in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. La disposizione stabilisce una valutazione da parte del medico competente o, in assenza, da parte di un medico del lavoro dei servizi territoriali dell'INAIL. Proprio l'Istituto assicurativo era intervenuto specificando che il medico deve esprimere il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore per fronteggiare il rischio da Sars-Cov-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. L'inidoneità temporanea non potrà, in alcun modo, giustificare il licenziamento del lavoratore

Distinti saluti.

***Studio Dafe STP S.r.l.***



**Studio Dafe STP S.r.l.**

Via XIII MARTIRI, 88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Sedi Lavorative | **SAN DONA' DI PIAVE (VE)**  
Via XIII Martiri, 88  
Tel.: 0421222656  
Fax: 0421 479460  
E-mail: [info@dafe.it](mailto:info@dafe.it)